

**CONVENZIONE TRA COMUNITA' SOCIALE CREMASCA a.s.c. ED IL COMUNE DI CREMA  
PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE ALL'INTERNO DEL SERVIZIO DI  
ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'**

TRA

Comunità Sociale Cremasca a.s.c., legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Davide Vighi, nato il 15/09/1973 a Milano (MI) e domiciliato presso la sede operativa dell'azienda sita in via Goldaniga n.11 a Crema (CR) CF/PI 01397660190, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 2009

E

il Comune di Crema, rappresentato Direttore dell'Area Servizi al Cittadino, Dott. Angelo Stanghellini, nato il 2/07/1968 a Crema (CR) e domiciliato per la carica in Crema, Piazza Duomo, 25, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 00718 del 14/07/2016

PREMESSO CHE

- Il Piano di Zona dell'ambito Distrettuale Cremasco prevede l'attivazione di forme gestionali di portata sovra comunale quale modalità operativa finalizzata alla realizzazione di interventi e servizi che le singole amministrazioni, per dimensioni o per circostanze organizzative, non sono nelle condizioni di garantire autonomamente;
- Comunità Sociale Cremasca a.s.c., a partire dalle proprie finalità statutarie e nell'ambito della propria struttura organizzativa, è in grado di garantire la gestione convenzionata per l'attuazione di progetti sperimentali territoriali, assicurando un adeguato livello tecnico - operativo e di qualità dell'intervento.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2**

Il Comune di Crema (di seguito denominato Comune) affida a Comunità Sociale Cremasca, in regime di convenzione, la gestione del coordinamento operativo del progetto sperimentale di assistenza all'autonomia personale degli alunni con disabilità.

**Art. 3**

Comunità Sociale si impegna a:

- gestire il personale coinvolto nel progetto sia dal punto di vista organizzativo che amministrativo;
- gestire le risorse economiche-finanziarie;
- predisporre il rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la gestione del progetto, entro il 31 agosto 2018, con individuazione dell'eventuale conguaglio a carico del Comune;
- stipulare una polizza assicurativa a copertura di danni eventualmente causati dall'operato del personale, incaricato dall'azienda, in servizio presso il Vs. Comune.

Nei costi a carico del Comune saranno incluse tutte le spese per la realizzazione del progetto sperimentale a cui va aggiunto il rimborso delle spese amministrative per la gestione delle posizioni lavorative necessarie alla realizzazione del progetto stesso.

#### **Art. 4**

Il Comune si impegna a:

- riconoscere a Comunità Sociale tutti i costi sostenuti dalla stessa per la gestione del coordinamento operativo del progetto sperimentale di cui al precedente art. 3, per tutta la durata della convenzione, secondo le modalità di cui all'art. 5, quantificabili in un importo massimo di € 30.000,00 onnicomprensivo;
- richiedere a Comunità Sociale eventuali chiarimenti ed osservazioni in merito all'importo del saldo della spesa rendicontata entro 10 giorni dal suo ricevimento. Tale presentazione interrompe i termini per il versamento del saldo dovuto, che dovrà essere erogato dal Comune entro 10 giorni dai chiarimenti intervenuti.

#### **Art. 5**

I costi di cui al precedente art. 5, salvo diversi accordi, verrà riconosciuta dal Comune nella misura del 50% al momento della sottoscrizione del presente accordo e per la restante parte entro il mese di Marzo 2018;

#### **Art. 6**

La convenzione avrà durata annuale dal momento della sottoscrizione e potrà essere disdetta secondo le modalità previste al successivo art. 7.

La convenzione, alla scadenza, potrà essere rinnovata previa adozione di appositi atti deliberativi da parte dei contraenti.

#### **Art. 7**

Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, previa adozione di apposita determinazione dirigenziale, purché siano decorsi almeno 3 (tre) mesi dalla data di entrata in vigore della stessa e subordinatamente alla regolazione dei rapporti pendenti nei confronti di Comunità Sociale.

Il recesso avrà efficacia decorso 1 (un) mese dalla comunicazione scritta a Comunità Sociale della deliberazione consiliare del Comune. Il recesso potrà altresì avvenire in presenza di significative variazioni legislative, e fatto salvo quanto indicato al paragrafo seguente del presente articolo.

In caso di recesso, il Comune recedente è comunque tenuto a farsi carico dell'onere relativo all'eventuale personale assunto per assicurare le prestazioni disciplinate dalla presente convenzione e svolte a favore del Comune medesimo nei termini concordati, e comunque sino a quando non sia stato possibile ricollocare tali prestazioni.

A sua volta Comunità Sociale avrà la facoltà di recedere, dando un preavviso di almeno 30 gg., per sopravvenute esigenze di carattere amministrativo e/o organizzativo ovvero per eventuali inadempienze da parte del Comune rispetto agli obblighi, a suo carico, previsti dalla presente convenzione.

#### **Art. 8**

In caso di ritardo superiore a 60 giorni dalla scadenza per gli importi dovuti dal Comune, Comunità Sociale si riserva di rivalersi sugli eventuali fondi distrettuali spettanti al Comune stesso, fino a raggiungimento dell'importo dovuto per il servizio in oggetto.

#### **Art. 9**

Qualsiasi controversia anche relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed alla risoluzione della presente convenzione, è risolta in conformità al Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Cremona.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale con lodo secondo diritto, da n. 1 (uno) arbitro, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cremona, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

#### **Art. 10**

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 Tab. B allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e sarà registrata, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 4 parte II della tariffa allegata.

**Art. 11**

La presente convenzione potrà essere sostituita da eventuali accordi di carattere distrettuale, che includano formalmente la gestione del progetto in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale di Comunità Sociale Cremasca

---

Il Direttore dell'Area Servizi al Cittadino del Comune di Crema

---

Crema, 1 Luglio 2017

www.AlboPretorionline.it 16/06/17